



Decreto Dirigenziale n. 32 del 17/01/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI NAPOLI (NA) - 81^a SEDE FARMACEUTICA URBANA - RICONOSCIMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' "FARMACIA MADDALONI DEL DR. ANGELINO PASQUALE S.A.S." - CESSIONE DI QUOTE E MODIFICA COMPAGINE SOCIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 63, del 19 maggio 2014, del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, la Società in accomandita semplice denominata “Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.”, con sede legale in Napoli (NA) al Viale Colli Aminei, nn. 249/251, dei dottori Giuseppe Maddaloni, farmacista, nato a Napoli (NA) il 06.04.1967 - c.f. MDD GPP 66D06 F839O, ed ivi residente al Viale Colle Aminei, nr. 461 e, Bianca De Tommasis, farmacista, nata a Napoli (NA) il 09.06.1959, c.f. DTM BNC 59H59 F839X, fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia, 81^a sede farmaceutica, urbana, della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), sita al Viale Colli Aminei, nn. 249/251, Via Annibalo Maria di Francia, nr. 50, la cui amministrazione e rappresentanza sono affidate al socio accomandatario dott. Giuseppe Maddaloni, mentre, la dott.ssa Bianca De Tommasis assume la qualifica di socio accomandante. La direzione tecnico – professionale della farmacia è affidata al socio dott. Giuseppe Maddaloni;

VISTI

l'istanza presentata dal dott. Pasquale Angelino, farmacista, acquisita in data 27.09.2016 al prot. nr. 0627159 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, di prendere atto della cessione di quote e della modifica della compagine sociale della suddetta società;

copia dell'atto notarile redatto dal dott. Stefano Borrelli, Notaio in Napoli (NA), in data 12.09.2016, repertorio nr. 5560, raccolta nr. 3664, registrato all'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA) il 15.09.2016 al nr. 3617, serie 1/T, mediante il quale i dottori Giuseppe Maddaloni e Bianca De Tommasis sono venuti nella determinazione di cedere le intere rispettive proprie quote di partecipazione al capitale della predetta società al dott. Pasquale Angelino, che in buona fede accetta ed acquista. A seguito delle fatte cessioni, la Società “Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.”, viene modificata in Società “Farmacia Maddaloni del dott. Angelino Pasquale S.a.s.”, costituita per intero dal dott. Pasquale Angelino, che assume anche la carica di socio accomandatario, la cui amministrazione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale sono affidate al socio dott. Pasquale Angelino. La società ha sede legale in Napoli (NA) al Viale Colli Aminei, nr. 249/251. La direzione tecnico professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 474/1968, della farmacia è affidata al dott. Pasquale Angelino;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Pasquale Angelino, farmacista, nato a Caivano (NA) il 09.12.1956, ed ivi residente alla Via A. De Gasperi, nr. 27 - c.f. NGL PQL 56T09 B371B, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;

- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 5077 dal 22.12.1989;

PRESO ATTO

della volontà intervenuta con l'atto notarile, stipulato in data 12 settembre 2016 dal dott. Stefano Borrelli, notaio in Napoli, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Casoria il 15.09.2016 al nr. 3617, serie 1/T, repertorio nr. 5560, raccolta nr. 3664;

DATO ATTO che la suindicata documentazione è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO

che, la società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per un periodo non superiore a sei mesi, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società;

RITENUTO

pertanto, di poter autorizzare la Società denominata "Farmacia Maddaloni del dott. Angelino Pasquale S.a.s.", a gestire la farmacia urbana 81^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto delle modifiche apportate con atto notarile redatto dal dott. Stefano Borrelli, Notaio in Napoli (NA), in data 12.09.2016, repertorio nr. 5560, raccolta nr. 3664, registrato all'Agenzia delle Entrate di Casoria (NA) il 15.09.2016 al nr. 3617, serie 1/T, dal quale si rileva che, dopo la cessione della piena proprietà della intera propria quota di partecipazione dei dottori Giuseppe Maddaloni e Bianca De Tommasis, nella Società "Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.", il dott. Pasquale Angelino, diventa unico socio per un periodo non superiore a sei mesi. A seguito delle fatte cessioni, la Società "Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.", viene modificata in Società "Farmacia Maddaloni del dott. Angelino Pasquale S.a.s.";

di autorizzare la Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "Farmacia Maddaloni del dott. Angelino Pasquale S.a.s.", costituita per intero dal dott. Pasquale Angelino, farmacista, nato a Caivano (NA) il 09.12.1956, ed ivi residente alla Via A. De Gasperi, nr. 27 - c.f. NGL PQL 56T09 B371B, a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia urbana, 81^a sede farmaceutica, della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), con esercizio ubicato al Viale Colli Aminei, nn. 249/251, Via Annibalo Maria di Francia, nr. 50, la cui amministrazione ordinaria e straordinaria della società e la rappresentanza legale sono affidate al socio accomandatario dott. Pasquale Angelino. La società ha sede legale in Napoli (NA) al Viale Colli Aminei, nr. 249/251. La direzione tecnico professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 474/1968, della farmacia è affidata al socio Pasquale Angelino;

di precisare che, il rappresentante legale della società denominata "Farmacia Maddaloni del dott. Angelino Pasquale S.a.s.", entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento dovrà inviare lo statuto della società ed ogni successiva variazione alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all'Assessore alla Sanità della regione Campania, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1991, nr. 362;

di revocare, contestualmente, il Decreto Dirigenziale nr. 63, del 19 maggio 2014, del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, con il quale la Società "Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.", con sede legale in Napoli (NA) al Viale Colli Aminei, nn. 249/251, dei dottori Giuseppe Maddaloni, farmacista, nato a Napoli (NA) il 06.04.1967 - c.f. MDD GPP 66D06 F839O, ed ivi residente al Viale Colle Aminei, nr. 461 e, Bianca De Tommasis, farmacista, nata a Napoli (NA) il 09.06.1959, c.f. DTM BNC 59H59 F839X, fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia, 81^a sede farmaceutica, urbana, della Pianta Organica del Comune di Napoli (NA), sita al Viale Colli Aminei, nn. 249/251, Via Annibalo Maria di Francia, nr. 50;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Napoli (NA);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli Centro;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama